

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA DEL 04-05-17 N.111

ASS.: G.BIANCHINI-LL.PP.EE.PP.Urban.Pian.Terr.Ambiente Energia

Ufficio: URBANISTICA

OGGETTO: AVVIO PROCEDIMENTO E INDIVIDUAZIONE SOGGETTI COMPETENTI ALL'ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA A VAS DELLA VARIANTE N. 2 AL PRPC DI INIZIATIVA PRIVATA DENOMINATO "CANTINA PRODUTTORI DI CODROIPO" ZONA E5

DELIBERA N. _____

Soggetta a controllo

Immediatamente eseguibile

ASSENTI ALLA SEDUTA

Marchetti Fabio	Sindaco
Zoratti Antonio	Vice Sindaco
Bianchini Giancarlo	Assessore
Cividini Tiziana	Assessore
Frizza Fabiola	Assessore
Ganzit Graziano	Assessore
Nadalini Andrea	Assessore
Venuti Patrizia	Assessore esterno

Pareri resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del Dlgs. 18.08.2000 n. 267

Il Funzionario Responsabile del Servizio Interessato

Codroipo, li

F.to digitalmente BRAIDOTTI TIZIANA parere:

Il Responsabile dell'Istruttoria BRAIDOTTI TIZIANA

IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELL'AREA URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE

Preso atto che la valutazione ambientale strategica (VAS) è stata introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE come strumento per l'integrazione di considerazioni di carattere ambientale nell'elaborazione ed adozione di strumenti di pianificazione e programmazione al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle scelte effettuate e delle azioni previste da piani e programmi.

Preso atto che la normativa di riferimento è attualmente rappresentata dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale.

Preso atto che la valutazione ambientale strategica riguarda i piani e programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Preso atto che il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'articolo 6 comma 3, prevede come *"Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 ..."*;

Preso atto che l'articolo 12 - "Verifica di assoggettabilità" del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. prevede che la sopra citata valutazione venga effettuata sulla base di *"... un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma ..."*;

Preso atto che con L.R. 16/2008 la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ha definito, all'art. 4 comma 1, come per le finalità di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, per:

- a) proponente: l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano urbanistico;
- b) autorità procedente: l'organo cui, ai sensi della normativa vigente e dell'ordinamento comunale, compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale;
- c) autorità competente: la Giunta comunale;

Preso atto che la medesima L.R. 16/2008, all'articolo 4 comma 3, prevede come *"Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, che determinano l'uso di piccole aree a livello locale così come definite al comma 2 e per tutti i piani e varianti agli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 6, comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente. ..."*;

Dato Atto che il Comune di Codroipo è dotato di P.R.G.C., adeguato alla L.R. 52/91, con variante generale adottata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 62 del 17.03.1997 ed approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 24.04.1998 e successivo D.P.G.R. 0383/Pres del 30.10.1998;

Considerato che successivamente alla variante generale di cui sopra sono state approvate le varianti dalla n.1 alla n. 68;

Preso atto che nell'ambito dello stesso sono individuate le zone omogenee E5 di preminente interesse agricolo riguardanti le parti del territorio comunale nelle quali gli usi agricoli dovranno essere salvaguardati e potenziati;

Preso atto che il P.R.G.C. ammette in zona agricola E5 edifici a libera localizzazione adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli o destinati all'assistenza e manutenzione delle macchine agricole subordinatamente alla preventiva approvazione di uno strumento attuativo ai sensi dell'art.16, punto 3) delle Norme Tecniche di Attuazione;

Preso atto che con deliberazione consigliere n. 19 del 19.04.2002 è stato approvato il PRPC di iniziativa privata denominato "Cantina Produttori di Codroipo" zona omogenea E5;

Preso atto che con Delibera di consiglio comunale n. 6 del 12.02.2010 è stata approvata la variante n. 1 al PRPC di iniziativa privata denominato "Cantina Produttori di Codroipo";

Preso atto che in data 26.04.2017 prot. n. 10280 il sig. Fulvio Lovisa in qualità di legale rappresentante della Cantina di Rauscedo Società Cooperativa Agricola con sede a San Giorgio della Richinvelda, in qualità di società proprietaria, ha presentato a questa Amministrazione Comunale la richiesta di approvazione della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Cantina Produttori di Codroipo" relativo a una zona omogenea "E5" a Codroipo in frazione di Rivolto, come da elaborati redatti a firma dell'arch. Alessandro Tosatto con studio a Codroipo, costituiti da:

- RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA ED ALLEGATI;
- TAVOLA 2 - PLANIMETRIA GENERALE AMBITO A;
- VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A VAS;
- VERIFICA DI COMPATIBILITA' ACUSTICA;
- ASSEVERAZIONI

Preso atto che la variante n. 2 riguarda la modifica all'art. 3 delle norme tecniche del PRPC in argomento, per consentire anche in caso di attrezzature particolari la distanza minima dai confini a ml 5,00;

Preso atto che la variante n. 2 al P.R.P.C. di che trattasi rientra fra gli strumenti soggetti a verifica di assoggettabilità ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e fra le "piccole aree di interesse locale" così come definite dall'art. 4 "Valutazione ambientale strategica degli strumenti di pianificazione comunale" della L.R. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo";

Vista la verifica di assoggettabilità a V.A.S. redatta dal progettista e allegata al progetto di variante al Piano, in cui si motiva e attesta che non necessita dell'applicazione della procedura di V.A.S.;

Preso atto che ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2008 relativamente alla variante in argomento il proponente è la Cantina di Rauscedo Società Cooperativa Agricola; l'autorità procedente, in qualità di organo al quale compete l'approvazione della variante di iniziativa

privata ai sensi dell'art. 4 della L.R. 12/2008, è la Giunta Comunale in seduta pubblica) salvo richiesta di approvazione in Consiglio Comunale da parte di un quarto dei Consiglieri; l'autorità competente a valutare se le previsioni derivanti dall'approvazione della variante possano avere effetti significativi sull'ambiente è la Giunta Comunale;

Preso atto che la relazione di verifica di assoggettabilità alla procedura di V.A.S. della variante al Piano in argomento è depositata presso gli uffici comunali per le consultazioni;

Ritenuto pertanto di dare avvio al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS e di individuare conseguentemente, come indicato all'art. 12, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., i soggetti competenti in materia ambientale, da consultare inviando loro gli elaborati di variante per acquisirne il parere;

Ritenuto di fissare, ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.lgs 152/2006 e s.m.i. in trenta giorni il termine per il rilascio del parere da parte delle suddette autorità a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta;

Vista la L.17.08.1942, n. 1150 e s.m.i.;

Vista la L.R. 5/2007 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. n. 086/Pres. del 26 marzo 2008 e s.m.i..

Vista la L.R. 12/2008 "Integrazioni e modifiche alla L.R. 5/2007 (Riforma urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)".

Vista la L.R. 21/2015 "Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del consumo di suolo."

Visto il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

Visto l'art. 4 della L.R. 16/2008 "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo".

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

PROPONE

- 1) di far proprie le premesse al presente atto e di avviare il procedimento relativamente alla verifica di assoggettabilità a V.A.S. della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Cantina Produttori di Codroipo";
- 2) di individuare quale soggetto competente in materia ambientale per l'espressione del parere, a supporto della Giunta Comunale, relativamente all'assoggettabilità o meno alla procedura di V.A.S. della variante n. 2 al P.R.P.C. di iniziativa privata denominato "Cantina Produttori di Codroipo". in argomento la Commissione Paesaggio del Comune di Codroipo, nominata con deliberazione di Giunta Comunale n. 94 del 02.04.2009 ai sensi dell'art. 59 della L.R. 5/2007;
- 3) di stabilire che il termine per l'acquisizione del parere di competenza di cui sopra, ai sensi dell'art. 12 c. 2 del D.Lgs. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, è di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente deliberazione, periodo entro il quale l'Unità Operativa Urbanistica, Ambiente e S.I.T. provvederà a convocare la

- Commissione Paesaggio di cui sopra;
- 4) di disporre che il presente atto di individuazione sia reso pubblico mediante avviso sul sito web del Comune di Codroipo;
 - 5) di depositare per 30 giorni consecutivi la relazione di verifica di assoggettabilità della variante alla procedura di valutazione Ambientale Strategica, presso gli uffici comunali per le consultazioni;
 - 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile e di pubblicarlo entro cinque giorni dalla sua adozione ai sensi dell'art. 1 comma 19 della L.R. n. 21 del 11.12.2003 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di procedere celermente con l'iter di adozione della Variante.

Il responsabile dell'istruttoria: Dott.ssa Alessandra Baldin

Atto trasmesso in data 04.05.2017 al Sindaco dr. Fabio Marchetti ed all'Assessore geom. Giancarlo Bianchini.